

INTEGRAZIONE ALLE VALUTAZIONI TECNICHE
d.d.21/07/2010 – parere 1368 – rif.to parere CUP 13/2009
LUGLIO 2010

CARTOGRAFIA

Rispetto alla documentazione grafica adottata dal comune con deliberazione n°12 d.d 29/03/2010, si è provveduto all'inserimento delle seguenti precisazioni:

individuazione dei beni ambientali:

Il vecchio Castagno - n°17 – sito in località Parise ed insistente sulle pp. ff. 1483-1/-2/-3/-4 Monumento vegetale di più di 400 anni d'età con tronco unicormico di 6-7 metri di altezza e circonferenza di 6,90 m. la chioma raggiunge i 29 m. di sviluppo.

Il Fagheron dei Crestani – n°173 – sito in località Pupille in Val di Calamento Faggio denominato Fagheròn dei Crestani, loc. Pupille, Val Calamento, Comune di Telve Valsugana. Pianta plurisecolare di 20 m. di altezza, circonferenza 50 cm. All'interno di una faggeta in un contesto boschivo, al limitare di aree prative a baite sparse.

Adeguamento al Piano Urbanistico Provinciale

Lungo il torrente Ceggio, è stata inserita la previsione della viabilità di progetto di collegamento con il comune di Borgo Valsugana, adempiendo alle disposizioni sancite dall'art.48 comma 2 delle norme tecniche di attuazione del Piano Urbanistico Provinciale.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Le norme tecniche di attuazione sono state ulteriormente aggiornate. Relativamente al censimento dei manufatti, facenti parte del centro storico, si è accolto il suggerimento di approfondire la tematica del cambio di destinazione d'uso attraverso l'introduzione di un apposito comma che attua una distinzione fra edifici sparsi posti a quota superiore agli 800 mt, ed edifici posti nei centri abitati e frazioni.

Nel dettaglio, sono di seguito riportati gli articoli oggetto di modifica con l'indicazione in rosso delle nuove disposizioni introdotte.

Art. 16 - PIANO REGOLATORE GENERALE – INSEDIAMENTI STORICI

1. Il Piano del Centro Storico (PRG-CS), redatto ai sensi della legge provinciale 6 novembre 1978, n.44 e successive modifiche ed integrazioni, è redatto su cartografie e normative apposite, alle quali si rimanda per la individuazione puntuale degli interventi ammessi.

2. Nelle tavole del PRG sono sintetizzati i perimetri dei singoli centri storici. Sono altresì individuati puntualmente gli edifici di interesse storico-architettonico sparsi sul territorio. Nel caso degli insediamenti destinati a "malghe", le norme del centro storico si intendono applicate a tutti gli edifici facenti parte del ciclo produttivo.

3. Eventuali incongruenze grafiche fra il PRG-CS e il PRG sono risolte a favore del PRG-CS.

4. Le Norme del PRG-CS sono integrate con le disposizioni di cui alla D.P.G.1529 d.d.28/07/2006 e relative circolari inerenti gli indirizzi per l'installazione di pannelli solari/fotovoltaici in raccordo con l'art.99, comma 1 lett. E bis della L.P.22/91.

5. Gli edifici sparsi censiti nella schedatura del centro storico o afferenti al patrimonio edilizio storico, ricadenti nel territorio comunale ed ubicati ad una quota superiore agli 800 mt non possono essere trasformati in abitazioni permanenti.

Art. 10 - AREE AGRICOLE

1. Le aree agricole, unitamente alle aree agricole di pregio, sono individuabili nella tavola del sistema insediativo e reti infrastrutturali del PUP, soggette al rispetto delle disposizioni dell'art.37 delle Norme Tecniche di Attuazione del PUP e si distinguono in:

10.1 – Aree agricole di interesse primario,

10.2 – Aree agricole di interesse secondario

2. In tali aree, per lo svolgimento delle attività agricole esercitate professionalmente, sono consentiti i seguenti interventi urbanistici ed edilizi:

- ricoveri per animali e stalle a conduzione familiare;

- magazzini per i prodotti agricoli, ricoveri per macchine agricole, depositi attrezzi, essicatoi;

- tettoie, silos e manufatti di servizio all'attività agricola nel contesto del centro aziendale;

- serre agricole, secondo i dettami del Regolamento edilizio comunale.

Previo parere favorevole dell'organo provinciale preposto, è inoltre ammessa la realizzazione di:

- strutture destinate alla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli provenienti prevalentemente dall'impresa interessata o da imprese agricole associate ubicate nel territorio provinciale;

- impianti per il recupero e trattamento di residui zootecnici e agricoli per la produzione di biogas, anche per la produzione di energia;

- maneggi;

- esercizio di attività a carattere culturale, sportivo e ricreativo, purché tali attività richiedano unicamente la realizzazione di strutture di limitata entità e facilmente rimovibili.

Non sono consentiti nuovi allevamenti soggetti a procedura di verifica, ai sensi delle disposizioni in materia d'impatto ambientale.

3. Da parte di soggetti non esercitanti l'attività agricola a titolo professionale è consentita la realizzazione di piccole costruzioni per deposito di attrezzature e materiali per la coltivazione del fondo o per la manutenzione ambientale, come specificato nei successivi artt.10.1 e 10.2

4.E' ammessa l'attività agrituristica - deve svolgersi nell'ambito di edifici e strutture esistenti, anche attraverso il loro recupero ed ampliamento. La realizzazione di nuovi edifici da destinare ad esercizi agrituristici è ammessa nel rispetto dei requisiti e secondo i criteri stabiliti dall'art. 37 del PUP.

Art. 10.1 - ZONE AGRICOLE DI INTERESSE PRIMARIO

1. Sono definite aree agricole di interesse primario quelle dove, per l'accertata qualità dei suoli, per le rese attuali e potenziali e per l'entità degli investimenti operati, il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole vanno considerati come esigenze di rilievo provinciale, anche ai fini della tutela ambientale.

2. Le aree agricole di interesse primario sono individuate nella cartografia del P.R.G.

3. In queste zone sono ammesse esclusivamente le attività produttive agricole con i relativi impianti e strutture, con esclusione di quelle di conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli a scala industriale e degli allevamenti industriali. Sono consentiti interventi urbanistici ed edilizi concernenti la realizzazione delle attrezzature necessarie alle attività agricole e agli allevamenti zootecnici e precisamente:

a) manufatti ed infrastrutture attinenti lo svolgimento delle attività produttive agricole e zootecniche;

b) In applicazione delle disposizioni attuative contenute nella D.G.P n°395 d.d.26/02/2010, con carattere di eccezionalità e nei soli casi di stretta connessione e di inderogabile esigenza rispetto ai manufatti produttivi di cui alla lettera a) ed in funzione delle caratteristiche e della dimensione dell'azienda agricola e comunque previa autorizzazione da rilasciarsi secondo criteri, modalità e procedimenti fissati con deliberazione della Giunta Provinciale, sono consentiti fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze, nella misura di un alloggio per impresa agricola o zootecnica per un volume massimo di mc.400 residenziali.

Possono richiedere la concessione alla realizzazione di fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze i soggetti iscritti alla sezione I° dell'Archivio provinciale delle imprese agricole di cui alla L.P. 4 settembre 2000, n. 11, senza soluzione di continuità, da almeno 3 anni.

4. Per la residenza valgono inoltre le seguenti norme:

- superficie accorpata non inferiore a mq.20.000, anche se frazionata territorialmente. Ai fini del computo della superficie totale coltivata è ammesso l'accorpamento di più particelle di proprietà del conduttore, a condizione che tutte le particelle da accorpate siano all'interno delle zone definite dal P.R.G. come: agricola primaria o agricola secondaria, anche se gravata da vincolo di salvaguardia, di rispetto stradale, ferroviario, cimiteriale, di rispetto dei pozzi e delle sorgenti. Qualora siano utilizzate anche aree ricadenti in comuni confinanti, la densità fondiaria è calcolata in base all'indice edilizio stabilito dal rispettivo Piano Regolatore Generale ed il sindaco competente, prima di rilasciare la concessione edilizia, deve acquisire il nulla osta dei comuni confinanti;
- densità edilizia fondiaria: non potrà superare 0,03 mc/mq., con un massimo di mc.400;
- distanza dai confini = come definito al successivo CAPO SESTO;
- distanza dalle strade = come definito dall'Art.30;
- distanza dai fabbricati = come definito al successivo CAPO SESTO;
- altezza massima = m. 7.50.
- il volume della parte residenziale non può in alcun caso superare il 50% del volume destinato ad attività produttive.

5. Per gli edifici destinati all'attività produttiva valgono le seguenti norme:

- densità edilizia fondiaria max: = 0,10 mc/mq. per attività di tipo agricolo;
= 0,15 mc/mq. per attività di tipo zootecnico;
- distanza dai confini = come definito al successivo CAPO SESTO;
- distanza dalle strade = come definito dall'Art.30;
- distanza dai fabbricati = come definito al successivo CAPO SESTO;
- altezza massima = m. 9.50;
- il volume massimo consentito per attività produttive di tipo agricolo è di 1500 mc e di 3000 mc. per usi zootecnici;
- il lotto destinato ad ospitare la costruzione ad uso produttivo deve avere una superficie minima di 3000 mq. facente corpo unico e ricadere in zona agricola primaria.

6. Le concessioni edilizie che usufruiscono dell'accorpamento sono subordinate alla trascrizione sull'apposito registro comunale e relativa cartografia, di tutte le particelle computate, ai fini dell'utilizzazione degli indici di fabbricabilità. Agli immobili così realizzati non può essere mutata la destinazione d'uso per un periodo di 15 anni, salvo diversa previsione dello strumento urbanistico. Il vincolo è annotato nel Libro fondiario a cura del Comune e a spese del concessionario.

7. Gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del PUC, possono essere ampliati o sopraelevati per una sola volta, nel rispetto delle altre norme di zona relativamente alle distanze ed altezze, con le seguenti modalità:

- a) 20% del volume della parte abitativa, per scopi abitativi, oppure un ampliamento massimo di mc.200 qualora la percentuale di ampliamento non raggiunga tale volume;
- b) 40% del volume della parte produttiva, per scopi produttivi, fino al raggiungimento di un volume complessivo non superiore a mc.3000.

8. Gli ampliamenti sono soggetti soltanto al rispetto dell'altezza massima stabilita per i nuovi interventi e non devono sopravanzare ulteriormente i fronti, qualora le distanze dalle strade e dai confini fossero minori di quanto prescritto.

9. Nel rispetto della tipologia e delle caratteristiche costruttive originarie, è ammesso il recupero a scopo residenziale di edifici rustici esistenti da almeno 15 anni e non più funzionali alle esigenze del fondo, mediante ristrutturazione senza aumento di volume.

10. E' sempre ammessa la costruzione di modeste strutture per ricovero di attrezzi, per deposito e simili a supporto della conduzione agricola per superficie coltivata accorpata non inferiore a mq.5.000, anche se frazionata territorialmente, da realizzare esclusivamente e completamente in legno, ad eccezione della struttura di fondazione, secondo le tipologie tradizionali, con superficie coperta massima di mq.25, ~~riconducibili a mq. 50 nel caso di tettoie aperte su tre facce, se costruite in aderenza agli edifici, e aperte su quattro facce, se costruite nelle pertinenze degli edifici con distacco dagli stessi,~~ ed altezza massima di m.3,50. Il lotto destinato ad ospitare la costruzione, se sito in quota superiore ai 1000 m, deve avere una superficie minima di 3000 mq. facente corpo unico e deve ricadere in zona agricola primaria. La realizzazione di modeste strutture è comunque soggetta all'acquisizione del parere del Comitato Provinciale per gli interventi nelle zone agricole.

11. Si applicano altresì le norme per la conservazione della qualità ambientale di cui all'Art.7.2.4.

12. La planimetria degli edifici rurali, ristrutturati o di nuova costruzione, da presentare allegata alla domanda di concessione edilizia, deve comprendere anche tutti gli annessi e gli eventuali altri manufatti pertinenti all'azienda.

Art. 14 - AREE A BOSCO

1. Sono quelle aree caratterizzate dalla presenza di boschi di qualsiasi tipo e funzione, destinati alla protezione del territorio ed alla coltivazione nelle quali va razionalizzata e potenziata l'attività di forestazione. Esse sono indicate topograficamente dal PRG.

2. Fanno parte altresì delle aree a bosco le radure, i vuoti e le aree erbate o incolte intercluse.

3. In conformità all'Art.40 delle Norme di Attuazione del PUP, si applicano in queste aree le prescrizioni che seguono.

4. Nell'ambito delle aree a bosco possono essere ammesse solo le attività e gli interventi previsti dal Piano Generale Forestale della Provincia, dai Piani di Assestamento Forestale, nonché lavori di sistemazione idraulico-forestale programmati dal Servizio Azienda Speciale di Sistemazione Montana.

5. Sono vietati nuovi insediamenti residenziali di qualsiasi natura e dimensione.

6. Nuove strutture ed infrastrutture sono consentite solo per usi forestali o di pubblica utilità, finalizzate al potenziamento delle attività forestali o per il presidio civile del territorio.

7. Per gli edifici esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e interventi di restauro e risanamento ~~senza aumento di volume e senza variazione della destinazione d'uso con variazioni delle destinazioni d'uso con i limiti fissati dal precedente Art.13 commi 10 e 11.~~

8. Nelle aree boscate di ridotte dimensioni, ubicate all'interno delle zone agricole o incuneate in esse, è ammesso il cambio di coltura, qualora l'area non abbia le caratteristiche specifiche di bosco in relazione alle specie, all'epoca e al tipo di impianto.

Se l'area interessata è soggetta a vincolo idrogeologico, è richiesta la preliminare autorizzazione dell'Ispettorato Distrettuale delle Foreste.

9. E' consentita la realizzazione di appostamenti fissi di caccia in raccordo all'art.77 della L.P.22/91 e art.27 della L.P.24/91 nei termini stabiliti dalla D.P.G. n°2844 d.d.23 ottobre 2003 e successiva circolare Prot. n°11804/S055 d.d.20/11/2003.

10. Con rimando all'art.34 c.3 della l.p. n°1 d.d.04/03/2008, come modificata dalla L.P.4/2010 d.d.03/03/2010, le aree a bosco soggette a domanda di cambio di coltura e trasformate in aree agricole, a seguito della comunicazione di fine dei lavori, corredata da una planimetria di rilievo in grado di attestare l'area effettivamente soggetta al cambio colturale e da una dettagliata relazione fotografica, a firma di un tecnico abilitato, finalizzata alla verifica degli indici urbanistici per l'applicazione delle norme di zona, si intendono automaticamente soggette alla disciplina della L.P.n°5 d.d.27/03/2008 ed alle disposizioni di cui all'art.9 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

Art. 27 - AREE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE

1. Sono aree produttive del settore secondario quelle riservate allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) produzione industriale e artigianale di beni;
- b) lavorazione e trasformazione a scala industriale di prodotti agro-alimentari e forestali;
- c) produzione di servizi a carattere innovativo e ad alto valore aggiunto per le imprese;
- d) attività produttive caratterizzate da processi e prodotti ad alto contenuto tecnologico;
- e) stoccaggio e manipolazione di materiali energetici;
- f) impianti e attrezzature per le comunicazioni e i trasporti;
- g) deposito, magazzinaggio e vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni;
- h) impianti e attività di gestione dei rifiuti compatibili con la destinazione produttiva delle aree ai sensi delle disposizioni provinciali in materia nonché con le altre attività ammesse nell'area produttiva.

Nell'ambito dei singoli insediamenti produttivi sono ammesse attività di commercializzazione dei relativi prodotti.

2. Sono ammessi gli insediamenti di attività di commercio all'ingrosso e le attività di commercio al dettaglio, limitatamente alla dimensione di vicinato, per i prodotti elencati all'art.13, comma 5 del Regolamento della L.P. 8 maggio 2000, n.4.

3. E' ammessa per ciascuna unità produttiva l'abitazione del proprietario o del custode, per un massimo di 400 mc, purché la parte destinata ad attività produttiva abbia una cubatura di almeno 1000 mc.

Art. 30 - STRADE

1. Il PRG indica le strade esistenti e le varianti di progetto: viabilità principale esistente, viabilità esistente da potenziare, viabilità in progetto, svincoli selezionati.

2. Nei tratti di viabilità esistente da potenziare, in presenza di rilevante interesse paesaggistico-ambientale delle aree interessate, gli interventi di potenziamento ammessi si intendono limitati ad opere di ristrutturazione leggera dei tracciati, finalizzate esclusivamente a garantire la necessaria condizione di sicurezza al traffico veicolare, quali allargamento di curve pericolose, realizzazione di piazzole di scambio, ecc.

3. In relazione all'Art.24 delle Norme di Attuazione del PUP, si applicano le norme di cui alla L.P.22/91 art.70 s.m.i, e la:

- Delibera della Giunta Provinciale dd.03.02.1995 n.909 e s.m ed integrazioni;

4. Le fasce di rispetto sono indicate topograficamente dal PRG secondo le indicazioni delle citate deliberazione di cui al comma 3; in caso di incongruenza, prevalgono le norme del decreto.

Per le strade classificate dalla tabella B allegata alla deliberazione come "altre strade", le zone di rispetto, anche se non indicate topograficamente dal PRG al di fuori delle zone specificatamente destinate all'insediamento, sono così definite:

- strade esistenti da potenziare = 20,00 ml
- strade di progetto = 30,00 ml.

Nelle fasce di rispetto possono essere eseguite opere stradali e simili, nonché opere infrastrutturali ai sensi delle citate deliberazione di cui al punto 3

5. Alle mulattiere e carrarecce esistenti e in disuso di larghezza inferiore a 2,50 ml. non si applicano le disposizioni del presente articolo, fatto salvo il rispetto della distanza dai confini stabilita dalle singole norme di zona.

6. Fatte salve le facoltà di cui alle citate di cui al punto 3, gli edifici esistenti nelle fasce di rispetto sono mantenuti allo stato di fatto.

7. Nelle fasce di rispetto sono ammessi gli impianti di distribuzione del carburante e le eventuali stazioni di servizio solo ove consentito dallo strumento urbanistico comunale.

Nelle aree di servizio esistenti, indicate topograficamente dal PRG, sono ammesse le stazioni di rifornimento e di assistenza ai veicoli, nonché di ristoro agli utenti della strada.

Per gli interventi edilizi, per strutture di tipo ricettivo, valgono i seguenti indici:

- indice di copertura = 20%
- altezza massima = 7,50 ml.
- volume massimo = 2000 mc.
- distanza dai confini = come definito al successivo CAPO SESTO;
- distacco dai fabbricati = come definito al successivo CAPO SESTO;

Le costruzioni esistenti in queste aree possono essere ampliate nella misura massima del 20% del volume preesistente all'entrata in vigore del PUP 1987 (09 dicembre 1987) . Non è ammesso alcun tipo di residenza.

8. Per le strade classificate dalla tabella C allegata alla citata deliberazione n.890/2006 come "altre strade" le zone di rispetto, anche se non indicate topograficamente dal PRG, sono così definite:

- strade esistenti da potenziare = 10,00 ml.
- strade di progetto = 15,00 ml.